

IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Delegato Dr. Giuliana Filippello

Letto il ricorso per l'ammissione di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da

MANZO GIORDANO

avvocato Massimo Lorenzetti
dott. Alessandro Baioni

Visti gli artt. 7 e ss Legge n. 3/2012;

rilevato che a norma dell'art. 10 legge n. 3/2012 il Giudice, a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie il debitore:

1. riveste la qualifica di "debitore civile", non imprenditore, poiché le obbligazioni di cui è gravato non sono state assunte per lo svolgimento di attività di impresa o professionale propria (o comunque tali attività non sono più attuali e sono per lo più generate da contratti bancari (mutui) stipulati per l'acquisto di immobili e per la parte relativa ai debiti erariali, si riferiscono alla tassa automobilistica e a quella di occupazione aree pubbliche risalente al 2008, quando il debitore svolgeva ancora attività di commercio ambulante cessata in data 31.12.2015;
2. non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 7 comma 2 Legge n.3/2012;
3. è residente nel Comune di Trecastelli ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
4. ha depositato la documentazione ed ha fornito tutte le notizie di cui all'art. 9 comma 2 Legge n.3/2012;
5. ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del Piano; in rapporto con la documentazione

allegata dai debitori le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;

6. ha formulato la seguente proposta:

messa a disposizione dei creditori dell'immobile sito in Trecastelli Via VIII Marzo distinto al Catasto fabbricati e descritto in mappa al Foglio 3, part. 850 sub 35 e 36, stimato in € 90.000 di cui la coniuge comproprietaria autorizza la vendita unitaria e la destinazione dell'intero ricavato, pro quota, ai creditori Sirio Srl e BPER, con l'impegno della [REDACTED] ad integrare la somma mancante per arrivare a quella di stima, qualora il ricavato della vendita dovesse risultare inferiore al valore di stima, utilizzando a tal fine i flussi generati dall'attività di impresa. Nel caso in cui dalla vendita si realizzasse un corrispettivo pari o superiore ad € 90.000, la somma ricavata, previo rimborso delle rate medio tempore pagate dalla [REDACTED] verrà destinata al soddisfacimento dei creditori Sirio Spa e BPER nella percentuale esposta nel piano;

Ritenuto che detta proposta non contrasti con disposizioni inderogabili di legge e che pertanto possa farsi luogo alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta, salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012

fissa

l'udienza del 20.01.2022 ore 09:00 per la verifica dell'accordo, assegnando ai ricorrenti termine per la comunicazione ai creditori di proposta e decreto fino al 14.12.2021;

- Dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Ancona entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;
- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;
- Dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;
- Avverte i debitori che fino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti

eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

Si comunichi.

Ancona, 18.11.2021

Il giudice delegato

Giuliana Filippello